

Il quadro normativo di riferimento: dalla Direttiva 686/89/CEE alla norma Iso

di DANIELE CAMPO

(Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro)

La normativa sui DPI trova le sue fondamenta nell'articolo 114 del Trattato costitutivo della Comunità Europea, il cui scopo fondamentale è quello di armonizzare le legislazioni degli Stati membri al fine di rendere possibile la costituzione e il corretto funzionamento del mercato europeo. Ciò mette in risalto che la preoccupazione europea non è legata direttamente alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma alla libera circolazione delle merci, dei capitali e dei beni nell'ambito dell'Unione stessa, in modo tale che anche i DPI realizzati possano beneficiare di libera circolazione in quanto rispettosi di dettami riconosciuti in tutti gli Stati.

Sulla base dell'articolo 114 sono state emanate tutta una serie di Direttive europee (89/686/CEE, 93/95/CEE, 93/68/CEE e 96/58/CE) recepite nell'ordinamento giuridico nazionale dal D.Lgs. 475/1992 modificato dal successivo D.Lgs. 10/1997.

Il D.Lgs. 475/92 non si applica a determinate tipologie di DPI, tra cui: quelli in dotazione alle Forze Armate; quelli utilizzati allo scopo di autodifesa; i DPI che tutelano dalle condizioni atmosferiche; quelli che permettono di proteggere le persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili; i caschi.

La previsione di tali esclusioni è molto importante soprattutto nell'ottica di revisione della Direttiva, visto che in sede di discussione è stata ipotizzata l'idea di estendere l'ambito anche ad alcuni DPI di queste categorie.

Classificazione DPI

Il D.Lgs. 475/92 suddivide i DPI in 3 categorie, in base al livello di complessità progettuale del dispositivo ed alla gravità del rischio da cui proteggono.

Si passa, pertanto, da DPI di I categoria, caratterizzati da un progetto molto semplice e finalizzati a proteggere da rischi lievi (guanti, occhiali, copricapi leggeri) a quelli di III categoria, caratterizzati da un progetto complesso e che mirano a proteggere da rischi gravi che comportino lesioni gravi e gravissime o, addirittura la morte (tra questi: DPI che tutelano da rischi chimici, da radiazioni ionizzanti, da temperature oltre i 100 gradi e inferiori a 50 gradi, quelli contro le cadute dall'alto e i rischi elettrici). La normativa prevede che i DPI di II categoria sono tutti quelli non appartenenti alle altre due classi.

Procedura di certificazione

La suddivisione in categorie è fondamentale per le differenze che caratterizzano la procedura di certificazione.

DPI I Categoria

Per i DPI di I categoria, tale procedura si concretizza unicamente nella dichiarazione di conformità che il produttore fa rispetto alla norma tecnica; unitamente a questa certificazione deve essere:

- redatto il fascicolo tecnico ed il libretto di uso e manutenzione;
- apposta la marcatura CE.

Non si prevede l'intervento di soggetti esterni in funzione di controllo.

DPI II Categoria

Oltre a quanto previsto per i DPI di I categoria, è previsto l'intervento di un soggetto esterno, definito organismo notificato. L'attestato di certificazione o omologazione CE non viene autodichiarato dal produttore, ma è rilasciato dall'organismo notificato che effettua delle verifiche.

DPI III Categoria

In aggiunta a quanto indicato per i DPI di II categoria, è necessario che l'organismo notificato verifichi la conformità della produzione, ovvero controlli che il produttore sia dotato di un sistema di certificazione della qualità. Per questi DPI, la marcatura CE è arricchita da un codice identificativo di 4 cifre.

Norme di armonizzazione

Il D.Lgs. 475/92 definisce le norme di armonizzazione come un'insieme di normative tecniche che contengono una serie di specifiche da rispettare nella produzione e realizzazione dei DPI. Sono originate e prodotte da soggetti privati - in ambito europeo tali soggetti sono il Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN), il Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) - e sono connotate dalla sigla "EN".

Le norme armonizzate sono norme europee adottate dagli organismi europei di normazione (CEN, CENELEC ed ETSI), preparate in base agli orientamenti generali adottati dalla Commissione Europea e dagli organismi europei di normazione e vengono preparate su mandato della Commissione Europea, previa consultazione con gli Stati membri.

Il rispetto di tali norme garantisce l'idoneità astratta rispetto alla normativa: pertanto, se un produttore ha rispettato le norme armonizzate, si può presumere che il DPI sia conforme alla normativa tecnica e sia atto a tutelare da determinati rischi. Tuttavia, ciò non esonera il datore di lavoro dall'effettuare delle verifiche concrete.

Va segnalato che le norme sono preparate da soggetti privati e ricevono una sorta di consacrazione quando vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: in tale ambito il 16 febbraio 2012 è stata pubblicata la comunicazione (C 45/1) in cui è contenuto l'elenco delle norme armonizzate attualmente vigenti, che devono essere rispettate dai produttori dei vari DPI.

In ambito italiano, le norme di armonizzazione vengono recepite da organismi di normazione nazionale (UNI o CEI), cosicché vengano elaborate le corrispondenti norme in ambito nazionale, che vengono successivamente pubblicate in Gazzetta

Ufficiale, anche se l'attività di pubblicazione non è costante come quelle UE (l'elenco delle norme tecniche nazionali è aggiornato al 2007).

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed il successivo recepimento a livello nazionale delle norme armonizzate conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali.

Perché la presunzione di conformità abbia effetto non è, tuttavia, necessario che il recepimento avvenga in tutti gli Stati membri: poiché le norme europee devono essere recepite in maniera uniforme, il fabbricante può scegliere una qualsiasi delle norme nazionali corrispondenti. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei riferimenti alle norme serve a fissare la prima data utile in cui la presunzione di conformità ha effetto.

È utile segnalare che sono all'esame una serie di emanazioni di norme ISO, ossia elaborate da organismi di normazione internazionali, anche se attualmente siamo in fase embrionale.

Revisione della Direttiva europea

In ottica della revisione della Direttiva sui DPI, l'Unione Europea ha indetto delle consultazioni, volte a permettere la partecipazione dei soggetti privati al processo di revisione stesso. Tale processo si è chiuso il 16 giugno 2011 e ha permesso di raccogliere 77 proposte (di cui 74 da parte di Stati membri o soggetti privati, 2 da Paesi EFTA e 1 da un Paese ExtraUE).

Le proposte riguardano in particolare i seguenti sette punti:

- 1) ampliamento del campo di applicazione (per esempio, è stato proposto di inserire nella Direttiva anche i guanti da forno e i DPI contro le alte e basse temperature);
- 2) ampliamento della III categoria (per esempio, è stato proposto di inserire i giubbotti antiproiettile e le cuffie protettive antirumore);
- 3) modifiche alla valutazione della conformità;
- 4) inserimento di limitazioni temporali alle certificazioni CE (per esempio, è stata proposta una validità quinquennale);
- 5) modifiche ai requisiti di sicurezza;
- 6) revisione della documentazione tecnica e le istruzioni per l'uso;
- 7) necessità di incentivare l'armonizzazione di norme, specie in riferimento agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori.